



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 5

Approvato con deliberazione del Consiglio di Zona n. 68 del 28 luglio 2005 e modificato con deliberazioni n. 147 del 04.07.2013, n. 74 del 16.04.2014 e n. 1 del 19.01.2023



ART. 1 – FINALITA'

In attuazione di quanto indicato dal “Regolamento d’Uso e Tutela del Verde pubblico e privato” comunale, il Municipio 5 promuove la formazione e l'organizzazione di Orti Urbani, quali appezzamenti ad ordinamento policolturale atti a favorire forme di aggregazione tra i cittadini, occasioni per il tempo libero e concorrere alla riqualificazione delle aree verdi di frangia, nonché perseguire finalità didattiche per i più giovani, di inclusività sociale e terapeutiche, su progetti specifici.

Le aree destinate ad uso orto si identificano quale “verde attrezzato” ed il loro utilizzo ha carattere provvisorio.

ART.2 –OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione da parte del Municipio 5 degli orti urbani presenti sul proprio territorio che vengono assegnati per la coltivazione a terzi, con esplicito divieto a svolgervi attività commerciali e/o a fini di lucro comunque correlate all’utilizzo degli orti e dei prodotti ivi coltivati.

Per orti si intendono le singole **particelle ortive** e le **parti comuni** di pertinenza di ogni località ortiva.

Le parti comuni, anch’esse recintate, constano di ingressi principali e corridoi di passaggio sui quali affacciano le singole particelle ed anche di aree e locali ad uso deposito per gli attrezzi, nonché per riunioni e iniziative del Comitato di gestione, eletto in ciascuna località dai rispettivi concessionari.

ART.3 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le particelle ortive vengono assegnate a terzi, tramite avviso pubblico e previa formazione di Graduatoria, compilata dagli uffici del Municipio, secondo criteri di valutazione e relativi punteggi.

Costituiscono **requisiti di ammissibilità** per l’inserimento in Graduatoria dei soggetti che presentano istanza:

- la residenza nel Comune di Milano;
- aver raggiunto la maggior età;
- non essere assegnatari di altro orto nel territorio del Comune di Milano, o comunque non avere in disponibilità altri appezzamenti coltivabili, pubblici o privati, a titolo gratuito o oneroso;
- non appartenere allo stesso nucleo familiare di altri assegnatari di orto nel Comune di Milano;
- non essere incorsi in provvedimenti di decadenza o revoca di concessione, per inadempienze contrattuali, di particelle già assegnate dal Municipio, con precedenti Avvisi;
- non avere debiti pregressi con il Municipio per concessioni precedenti e/o comunque, nel caso di eventuale nuova assegnazione, aver regolarizzato l’eventuale situazione debitoria prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

Ai fini della determinazione del punteggio e del corrispondente posizionamento in Graduatoria, possono essere applicati i seguenti criteri di valutazione delle istanze (con attribuzione di relativo punteggio che deve essere indicato nell’apposito Avviso pubblico):

- la situazione economica, valutata con l’osservazione del valore ISEE, i cui intervalli e relativi punteggi attribuiti sono riportati nell’apposito Avviso pubblico;



- la posizione lavorativa: disoccupato o lavoratore in mobilità o in cassa integrazione, da almeno 6 mesi;
- la situazione personale e/o familiare: rientrare in particolari condizioni di fragilità o criticità, come possedere uno stato di handicap (con autosufficienza) o avere familiari conviventi portatori di handicap; avere familiari a carico;
- l'età: una persona rientrante nella fascia d'età compresa fra i 18 anni compiuti al momento della presentazione della domanda e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, una persona con età superiore ai 65 anni;
- il genere: la persona che presenta la domanda è di genere femminile;
- la formazione: essere in possesso di attestati, diplomi e/o altra certificazione comprovante l'avvenuta frequentazione di corsi di formazione legati all'attività agricola e/o ortiva;
- l'indirizzo di residenza all'interno del territorio del Municipio 5.

In caso di parità di punteggio, i concessionari uscenti non incorsi in richiami formali da parte dell'Unità servizi del Municipio 5, avranno diritto di prelazione per il mantenimento della particella ortiva già assegnata con Bando precedente.

A parità di punteggio, in tutti gli altri casi, costituirà precedenza ai fini dell'assegnazione *in primis* il minor reddito e *in secundis* la maggiore età anagrafica.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE, CAMBIO E RISERVA

L'assegnazione delle particelle ortive viene eseguita a scorrimento della Graduatoria approvata e pubblicata.

È prevista la possibilità di **scelta** della particella ortiva al momento dell'assegnazione, in base alla disponibilità effettiva per ogni località messa a Bando.

Gli orti che, per qualsiasi motivo, si renderanno liberi successivamente alle prime assegnazioni, verranno assegnati nuovamente scorrendo la graduatoria vigente.

È contemplata la possibilità del **cambio** di particella nella medesima o in altre località, previa richiesta scritta protocollata, che concorre a formare lista d'attesa per la località d'interesse. Da tale lista si attingerà in via prioritaria nel caso di orti rimessi in disponibilità, prima di scorrere nuovamente la Graduatoria.

Il riscontro alla proposta di cambio va dato entro 15 gg., pena l'esclusione dalla lista. A seguito dell'avvenuto cambio si stipulerà un nuovo contratto di concessione.

Il Municipio 5 può riservare, con apposito atto d'indirizzo e specifico Avviso pubblico, ad **Istituzioni scolastiche** ed **Associazioni**, fino al 10% del totale delle particelle ortive per ciascuna località.

L'assegnazione avverrà sulla base di apposita Graduatoria, redatta a seguito della valutazione dei progetti presentati, secondo i parametri stabiliti nei relativi Avvisi, con particolare riguardo al contenimento del disagio, all'inclusione sociale e a finalità terapeutiche/riabilitative; eventualmente, anche a persone prive dei requisiti su progetto dei Servizi sociali del Municipio.

ART.5 – TITOLARITA', DURATA E TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni cinque, cui si aggiunge un ulteriore anno nel caso di attività iniziali di coltura, bonifica ed avvio.

La conduzione dell'orto è affidata esclusivamente all'assegnatario. Qualora, però, per impedimento di



natura temporanea, il concessionario non potesse provvedere direttamente alla lavorazione e conduzione dell'orto, questa potrà essere demandata, per un tempo massimo di 6 mesi, ad un familiare o altra persona, previa segnalazione scritta, con allegato documento del sostituto, via RR o e-mail, entro 30 gg. dal sopraggiungere dell'evento, all'Unità Servizi del Municipio 5.

In caso di **recesso** volontario, l'assegnatario si impegnerà a darne comunicazione all'Unità servizi entro 30 gg., subentrando in questo caso il primo in graduatoria tra gli aventi diritto.

Solo in caso di decesso del titolare, è consentito il **trasferimento** della concessione al coniuge o convivente, se in possesso dei requisiti, previa comunicazione scritta anche via e-mail entro 30gg.; in mancanza dei requisiti, potrà mantenere la titolarità dell'orto sino alla fine dell'anno o alla fine del raccolto stagionale.

ART. 6 – ACCESSO, DIVIETI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'orto e l'attrezzatura che lo costituiscono devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.

L'**accesso** agli orti ed alle parti comuni è consentito dall'alba al tramonto.

È vietata qualsiasi commercializzazione dei prodotti ivi coltivati, nonché la modifica delle aree assegnate o la loro destinazione, salvo eventuale accordo con l'Unità servizi del Municipio 5.

Inoltre, è **vietato**:

- allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni, a meno di quanto previsto all'art. 8;
- realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;
- realizzare pavimentazioni e/o delimitazioni, anche con materiale di recupero;
- scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1- 2 - 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per gli animali;
- causare rumori molesti;
- bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi natura;
- coltivare specie protette o vietate per legge;
- attuare interventi incompatibili con la destinazione dell'area ed i patti di concessione;
- svolgere ogni altra attività contraria alla legge ed ai Regolamenti comunali.

L'inottemperanza a tali divieti comporta la **revoca** della concessione, così come lo stato di incolto della particella assegnata, se entro 30 gg. dalla segnalazione fatta dagli Uffici in forma scritta non si ottempera a quanto indicato, la particella deve essere liberata e devono essere restituite le chiavi.

La revoca viene adottata dal Municipio anche nel caso di mancato versamento della quota dovuta, entro i termini previsti, salvo casi particolari.

Il Municipio 5, **per motivi di interesse pubblico e senza indennizzo**, può revocare la concessione di tali particelle ortive.

ART. 7 - ATTREZZATURE ED AREE COMUNI



Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare alla loro manutenzione, tutela e conservazione.

I confini devono essere curati e rispettati e qualsiasi proposta di modifica delle parti comuni deve essere sottoposta, in via preventiva, a valutazione dell'Unità servizi del Municipio 5, in accordo con il Tecnico del Verde del Municipio 5.

Gli alberi e gli arbusti presenti nelle aree comuni non possono essere tagliati o rimossi arbitrariamente, come anche quelli già presenti nelle singole particelle, se non a seguito di parere favorevole da parte degli Uffici preposti.

ART. 8 – PIANTAGIONI E STRUTTURE A PROTEZIONE

Gli affittuari possono piantare ortaggi e fiori, privilegiando tipologie colturali biologiche.

Gli alberi da frutto, che eventualmente si vorranno mettere a dimora, dovranno appartenere prioritariamente a specie autoctone e dovranno avere dimensioni contenute: In tutta l'area destinata ad orticoltura, infatti, le alberature non potranno superare i 2,5 m a potatura invernale eseguita e i 3 m a vegetazione in essere.

La messa a dimora inoltre dovrà essere effettuata in modo da non recare disturbo o danneggiamento alle strutture ed agli orti attigui, osservando una distanza d'impianto dalla recinzione di minimo 1m e, per gli arbusti, minimo 0,50 m. Non devono comunque fare ombra alle coltivazioni degli orti vicini e non devono essere successivamente rimosse, salvo parere favorevole degli Uffici municipali.

Non è consentita invece la messa a dimora di rampicanti sulla recinzione di confine dei singoli orti e su quella delle aree comuni.

È consentita la realizzazione di strutture a protezione delle coltivazioni, a basso impatto e altezza contenuta, da rimuovere comunque entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 9 – RIFIUTI, RESIDUI DELLE COLTIVAZIONI E USO DELL'ACQUA

I **rifiuti** di ogni tipo devono essere conferiti negli appositi contenitori e, se non presenti presso le aree ortive, devono essere conferiti presso la propria abitazione.

I **materiali organici**, residuo delle coltivazioni, possono essere utilizzati come concime; devono essere interrati all'interno della particella ortiva o portati negli appositi contenitori collocati in spazi idonei concordati con il Municipio, che insieme al tecnico del verde prenderà accordi con AMSA.

L'**acqua** a servizio degli orti, di provenienza dall'acquedotto comunale e pertanto potabile, deve essere usata con parsimonia, considerando quanto essa sia sempre più preziosa risorsa; meglio nelle prime ore del mattino ed al tramonto.

Per l'apertura e la chiusura dei rubinetti centrali a servizio delle singole località, gli assegnatari dovranno provvedere in autonomia, incaricando uno o più tra loro, che svuoteranno anche per tempo le tubature, in modo da evitare eventuali possibili rotture, in conseguenza delle temperature invernali.

ART. 10 – COMITATO E PRESIDENTE DI LOCALITÀ'

Al fine di concorrere alla gestione collettiva, in ogni località ortiva, gli assegnatari istituiscono tra loro un **Comitato di gestione e controllo**, mediante atto formale da consegnare agli Uffici municipali.

Il Comitato, eletto a maggioranza, entro 3 mesi dal termine delle assegnazioni, è composto da 3 a 5 membri,



tra i quali viene scelto un Presidente, che fa da referente tra i singoli concessionari e l'Unità servizi del Municipio, il quale nomina un vicepresidente e rappresenta gli ortisti nei contratti per attività di interesse comune e per proporre iniziative anche in collaborazione con Enti e privati.

Il Comitato deve cercare di risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti per quella località; deve far rispettare il presente Regolamento e coordinare le attività dei singoli assegnatari, controllando e segnalando eventualmente all'Unità servizi del Municipio 5 le inadempienze ed irregolarità.

Il Comitato e il Presidente restano in carica per l'intera durata della concessione e possono essere rieletti. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, con relativo verbale da inviare agli Uffici municipali e deve inoltre stilare una relazione trimestrale in merito all'andamento generale e alle necessità rilevate per la località di competenza. Può altresì costituirsi anche un **coordinamento** tra i Presidenti e vicepresidenti delle diverse località, in modo da favorire forme di scambio e sinergie utili alla buona gestione degli orti nel territorio municipale.

In caso di gravi inadempienze, causate dal Comitato o dal Presidente, che possano compromettere il civile e pacifico prosieguo delle attività, nonché di riconosciute irregolarità da parte degli assegnatari, il Direttore operativo del Municipio 5 provvederà d'ufficio alla sostituzione dei membri del comitato ed alla eventuale revoca della concessione.

ART.11 – VIGILANZA E ISPEZIONI

Il Municipio 5 provvede alla vigilanza sulla conduzione degli orti, facendo riferimento alla vigente normativa in materia e ai Regolamenti comunali, accedendo liberamente per ispezioni, avvalendosi del personale municipale, dei controller del verde in servizio sul territorio del Municipio e anche eventualmente con l'ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

“Qualora ce ne fosse bisogno al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza” come cita il “Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato del Comune di Milano”.

ART.12 – RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

La responsabilità in ordine alla conduzione delle singole particelle, così come delle aree comuni è a carico dei concessionari, con particolare riguardo ad eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività ortiva. Il Municipio 5 declina, quindi, ogni responsabilità per danni a cose o persone, derivanti dall'attività e dall'utilizzo degli orti.

ART.13 – ONERI E PAGAMENTI

Gli assegnatari degli orti si impegnano a corrispondere:

- il canone annuo, per concorso spese, gestione e fondo manutenzione straordinaria, pari a 1,00 euro al mq, soggetto ad eventuale aggiornamento;
- la quota forfettaria annua di 15,00 euro per l'uso dell'acqua, nelle aree in cui sia stato effettuato il collegamento alla rete idrica pubblica.

Le spese di manutenzione ordinaria per la conduzione dell'orto sono a carico dei concessionari.

Il pagamento per il primo anno avviene all'atto della sottoscrizione della concessione, mentre per le



annualità successive secondo le modalità previste per i versamenti annuali anticipati nelle concessioni.

ART. 14 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare a causa di:

- mancata coltivazione dell'orto;
- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a 6 mesi;
- decesso del concessionario;
- inottemperanza ai divieti di cui all'art. 6;
- mancato pagamento del canone;
- sub-concessione a terzi, totale o parziale;
- gravi inadempienze verso il presente Regolamento.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

Gli attuali concessionari mantengono inalterati i loro diritti e doveri, così come regolati all'atto della sottoscrizione delle concessioni in essere e dal Regolamento vigente al momento dell'approvazione della relativa graduatoria. Lo stesso dicasi per coloro non ancora assegnatari, rientranti nelle medesime graduatorie.

La presente norma transitoria decade con la pubblicazione degli Avvisi di Bando emessi in conseguenza del presente Regolamento.

ART. 16 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello precedente approvato con deliberazione del Consiglio di Zona 5 n. 68/2005 del 28.07.2005.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme previste dal Codice Civile e dai Regolamenti comunali e dal Parco Agricolo Sud Milano per le particelle ortive ricadenti in tale ambito.

Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate, comunque, alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e degli Enti Locali.